

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

In data 31 luglio 2008, presso l'associazione ANITA di Roma si sono incontrati

Le società del gruppo Bertani, in particolare: la C.T.S. S.p.A. - Compagnia Trasporti Speciali, la S.A.C.A.P. S.r.l. - Società Autotrasporti Carburanti ed Altri Prodotti e la MERITRANS S.p.A. rappresentate dal sig. Giuliano Bertani e dal dott. Alessandro Marcotulli, assistiti dalla dott.ssa Cristina Baglioni (ANITA)

E

Le OOSS: la Filt-Cgil rappresentata dai sigg.ri Giorgio Carnicella, Michele Azzola, Domenico Rinaldi, Adolfo Caruso, Angelo Manna, Marco Capparelli e Alessandro Antonelli; la Fit-Cisl rappresentata dal sig. Arnaldo Neri e la Uil Trasporti, rappresentata dal sig. Giuseppe Filippone
Tra le parti è stato raggiunto il seguente accordo in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 11 bis, commi 2 e 3, del CCNL di categoria, così come riformulato con l'accordo del 3 aprile 2008

Premesso che

- All'esito dell'introduzione di nuove disposizioni legislative del settore ed in particolare della nuova normativa sull'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di trasporto, di cui nel prosieguo, si rende necessario un esame approfondito delle ricadute di tali nuove regolamentazioni sull'organizzazione del lavoro e sul sistema di remunerazione e forfetizzazione delle indennità di trasferta, di lavoro straordinario e dei tempi di attesa a disposizione;

- In data 1 gennaio 2008 è entrato in vigore, in attuazione alla Dir.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2002/15/CEE che regola l'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di autotrasporto, il D.Lgs. 234/07, che fissa la durata media dell'orario settimanale a 48 ore con il limite massimo a 60 ore purché in un periodo di quattro mesi venga rispettato il limite medio delle 48 ore;

- Il decreto legislativo suindicato riconosce alla contrattazione collettiva la facoltà, in presenza di ragioni tecniche e/o organizzative, di prevedere una maggiore durata media e massima dell'orario settimanale.
- In attuazione di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. 234/07, il 3 aprile 2008 è stato sottoscritto, tra le Associazioni dell'autotrasporto e le OO.SS. nazionali maggiormente rappresentative, il nuovo testo degli articoli 11, 11bis ed 11ter del CCNL 29 gennaio 2005. In particolare è stata prevista la possibilità, attraverso la sottoscrizione di accordi collettivi aziendali e previa verifica della sussistenza delle ragioni ivi indicate, di elevare la durata media della settimana lavorativa fino a 58 ore settimanali e la durata massima fino a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.
- Per effetto dell'introduzione delle nuove disposizioni legislative del settore ed in particolare della nuova normativa sull'orario di lavoro del personale mobile che esegue operazioni di trasporto, nonché della possibile introduzione legislativa di modifiche relative alla indennità di trasferta ed ai compensi per lavoro straordinario, si rende necessario un esame approfondito delle ricadute di tali nuove regolamentazioni sull'organizzazione del lavoro e sul sistema di remunerazione e forfetizzazione delle indennità di trasferta, di lavoro straordinario e dei tempi di attesa;
- Le retribuzioni di parte del personale mobile delle società sono attualmente regolati da accordi di forfetizzazione sottoscritti in



epoca precedente all'introduzione della regolamentazione dianzi evidenziata;

Tutto ciò premesso,

Art. 1

La premessa forma parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Le parti, valutata l'esigenza delle società indicate in epigrafe di procedere ad una riorganizzazione del lavoro e conseguentemente del sistema retributivo dei criteri di forfetizzazione dell'indennità di trasferta, del lavoro straordinario e dei tempi di attesa a disposizione con particolare riferimento agli accordi attualmente scaduti, hanno deciso di avviare dal mese di settembre 2008 un confronto nazionale per la definizione di tali aspetti.

Il confronto avverrà sulla base delle specifiche realtà organizzative con riferimento alle singole unità produttive ed alle loro specifiche esigenze e sarà finalizzato all'individuazione dei parametri da adottare sulla base delle c.d. Linee Guida per la forfetizzazione dei cui al CCNL 29 gennaio 2005.

Art. 3

Inoltre, le Parti, hanno accertato che:

- tutti gli autisti delle Società sono inquadrati nel liv. 3 super;
- tutti i conducenti eseguono di regola servizi di carattere extra urbano che comportano assenze giornaliere continuate per le quali spetta l'indennità di trasferta a norma dell'art. 6 sez. prima parte speciale CCNL 29/01/2005;

An

AD

B

ce

MS

- tutti i conducenti guidano veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 561/06 e n. 3821/85; confermano i contenuti dell'accordo nazionale del 2002, le successive modificazioni e gli accordi in essere.

Art. 4

Le parti, quindi, valutata l'attuale organizzazione del lavoro in essere presso tutte le unità produttive delle società indicate in epigrafe ed analizzate le esigenze tecnico-organizzative, hanno accertato la sussistenza delle condizioni richieste dal Decreto Legislativo n.234/07 e dai commi 2 e 3 del citato art. 11bis del CCNL; quindi, la durata media della settimana lavorativa del personale mobile delle Società può essere elevata a 58 ore settimanali con una durata massima di 61 ore settimanali a condizione che la media del periodo non superi il limite di 58 ore settimanali.

Il presente accordo, in assenza di rinnovo, scadrà il 31 gennaio 2009, senza ulteriori ultrattività.

Art. 5

A livello territoriale le parti definiranno nel mese di settembre un eventuale importo una tantum sulla base delle specifiche realtà territoriali. Si conviene che l'importo eventualmente riconosciuto si intenderà onnicomprensivo di qualsiasi pretesa con riferimento agli accordi precedenti.

Art. 6

Il presente accordo viene sottoscritto in conformità a quanto previsto dall'art. 11 bis, comma 3 così come riformulato dall'accordo del 3 aprile 2008.

yl.
O
f

①

[Handwritten signatures and initials]